

ACCERTAMENTO

Le novità degli studi di settore per il 2013 (1a parte)

di Giovanni Valcarenghi

Come noto, al fine di poter formalmente adempiere alla prescrizione normativa che impone **l'approvazione degli studi di settore entro la fine del periodo di imposta** per il quale i medesimi si rendono applicabili ed, al contempo, potersi **riservare un ulteriore "spazio di azione"** dopo una prima visione dei dati tendenziali del periodo stesso, da un paio d'anni a questa parte **si pubblicano** in Gazzetta Ufficiale gli studi revisionati **entro la fine del mese di dicembre** (quest'anno vedi il decreto del 23.12.2013 in GU del 30.12.2013), salvo poi **intervenire con delle modifiche nei primi mesi dell'annualità successiva** (vedi DM 24.03.2014 in GU del 31.03.2014). La necessità di approvazione di un DM che contenga **anche i correttivi anticrisi**, determina poi **l'ulteriore slittamento del varo di Gerico** solitamente alla fine del mese di aprile (con le immane versioni evolute che si susseguono sino all'estate).

Proviamo allora a comprendere **quali sono le modifiche che sono state varate per gli studi del 2013**, anticipando che il vero cuore pulsante di Gerico si è ormai dirottata verso l'affinamento della capacità di intercettare soggetti con posizioni anomale anche a prescindere dalla congruità dei ricavi o compensi. Il tutto per il semplice motivo che lo strumento **non funziona più quale puro metodo di accertamento** (tranne le ipotesi di marchiana evasione e di completo disinteresse per il contraddittorio), **bensì come raffinato meccanismo di selezione** dei contribuenti con più elevato rischio di evasione, verso cui indirizzare eventuali accertamenti.

Non stupisce, allora, che l'innovazione sia stata tesa ad individuare **ulteriori indicatori di coerenza economica**, finalizzati a **contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione** dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore:

1. Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
2. Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
3. Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
4. Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
5. Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;

6. Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Gli indicatori, **individuati sulla base della coerenza dei dati dichiarati dai contribuenti** nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore **per il periodo di imposta 2011** con la normativa fiscale e contabile di riferimento, si applicano agli studi di settore in vigore per l'annualità 2013 e per quelle successive.

Già qui potremmo svolgere una riflessione: **come mai vi è bisogno di attendere il marzo del 2014** per rilasciare un adeguamento degli indicatori degli studi di settore se tale adeguamento si fonda sulle informazioni relative al periodo di imposta 2011?

Le **dichiarazioni di tale annualità sono state inviate nel settembre 2012** e, ipotizzato pure di tenere conto anche delle dichiarazioni tardive, rimane comunque tutto un anno per poter elaborare le informazioni. Questa riflessione conferma indirettamente un dubbio certamente diffuso, in forza del quale **le elaborazioni della SoSe non sono libere**, bensì più o meno vincolate ad un risultato finale che si intende raggiungere, anche per preservare il reddito dichiarato. Si intende dire che, **l'attesa dei primi mesi del 2014 serve unicamente per poter sperimentare l'andamento delle modifiche sui dati prospettici** elaborati sull'anno 2013, al fine di evitare che il software conduca a delle risultanze non gradite (o non corrette).

In un prossimo intervento valuteremo il significato di ciascun indicatore di coerenza.